



# **PROCEDURA DI INTERNAL DEALING DI WM CAPITAL S.P.A.**

## **Articolo 1**

### **Introduzione**

Il Consiglio di Amministrazione di WM Capital S.p.A. (la "Società") nella riunione del 30 giugno 2016 ha approvato la presente procedura organizzativa per regolare con efficacia cogente gli obblighi informativi inerenti le, ed i limiti al compimento di, Operazioni riguardanti strumenti finanziari della Società, a qualsiasi titolo effettuate dai Soggetti Rilevanti, in virtù dell'ammissione dei propri strumenti finanziari su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A (la "Procedura").

In tale data il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato il Presidente del Consiglio di Amministrazione ad apportare alla presente Procedura le modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di provvedimenti di legge e/o regolamenti ovvero di modifiche e integrazioni richieste da Borsa Italiana S.p.A..

## **Articolo 2**

### **Definizioni**

2.1 I Ai fini della presente Procedura i termini e le espressioni in maiuscolo, ove non diversamente specificato, hanno il significato qui di seguito previsto:

- **Amministratore:** il membro del Consiglio di Amministrazione della Società di volta in volta in carica;
- **Azioni:** azioni ordinarie della Società;
- **Controllate:** indica le società controllate dalla Società ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile;
- **Data di Esecuzione:** il giorno in cui:
  - è stato perfezionato il contratto di acquisto, vendita o scambio, anche a titolo gratuito, o di prestito titoli o riporto;



- è stata eseguita l'assegnazione degli Strumenti Finanziari spettanti a seguito dell'esercizio di Strumenti Finanziari, anche non quotati, che attribuiscono il diritto di sottoscrivere, acquistare o vendere Azioni nonché dell'esercizio della facoltà di conversione di obbligazioni convertibili;
- è stata eseguita l'assegnazione di Strumenti Finanziari a seguito dell'esecuzione di operazioni sul capitale;
- Gruppo: indica la Società e le sue Controllate;
- Investor Relator: il responsabile della funzione di investor relation della Società;
- Operazione: tutte le operazioni condotte da parte, o per conto di, un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata ai Soggetti Rilevanti e concernenti Strumenti Finanziari della Società, incluse le operazioni previste dall'art. 19, paragrafo 7, del Regolamento (UE) 596/2014 e dall'art. 10 del Regolamento Delegato (UE) 2016/522, come riportate nell'**Allegato B** alla presente Procedura;
- Organi Preposti: ciascun Amministratore della Società che abbia ricevuto incarico di ricevere, gestire, comunicare e diffondere al mercato le informazioni di cui alla presente Procedura nonché all'aggiornamento dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti;
- Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti: una delle seguenti persone:
  - un coniuge non separato legalmente o il partner convivente more uxorio;
  - un figlio a carico ai sensi del diritto nazionale;
  - se conviventi da almeno un anno, i parenti e gli affini di un Soggetto Rilevante;
  - una persona giuridica, trust o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una persona di cui alle lettere a), b) o c), o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.
- prodotto Finanziario Collegato: ogni prodotto finanziario il cui valore in tutto o in parte è determinato direttamente o indirettamente in relazione al prezzo di uno Strumento Finanziario (ivi inclusi i derivati);



- Regolamento CONSOB: indica il Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 1999 e successive modifiche.
- Soggetto Rilevante: (a) i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società
  - ciascun alto dirigente della Società che, diverso di quelli alla lettera a) che precede, abbia regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e abbia il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società.
- Strumenti Finanziari: gli strumenti finanziari della Società ammessi alle negoziazioni sull'AIM Italia ivi incluse le Azioni, così come altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di sottoscrivere, acquistare o vendere Azioni, strumenti finanziari di debito convertibili in Azioni o scambiabili con esse, altri strumenti finanziari, equivalenti alle Azioni, rappresentanti tali Azioni della Società;
- TUF: Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche.

### **Articolo 3**

#### **Soggetti Rilevanti**

3.1 Gli Organi Preposti individuano nominativamente i Soggetti Rilevanti di cui abbiano contezza, verificando con frequenza almeno annuale la necessità di integrare tale elenco e comunicano tale elenco al Consiglio di Amministrazione della Società.

3.2 Gli Organi Preposti, inoltre, trasmettono di volta in volta la Procedura, e sue modifiche e integrazioni, ai Soggetti Rilevanti richiedendo la sottoscrizione della dichiarazione di cui all'**Allegato A** alla presente Procedura.

3.3 È in ogni caso responsabilità dei Soggetti Rilevanti, anche ai sensi dell'art. 1381 cod. civ., notificare per iscritto alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti – a cui pure sono applicabili le disposizioni quivi previste – gli obblighi stabiliti nella presente Procedura e conservano copia della notifica, oltre a comunicare agli Organi Preposti l'inclusione di tali soggetti tra i Soggetti Rilevanti.



## **Articolo 4**

### **Funzioni degli Organi Preposti**

4.1 Ai fini della Procedura, agli Organi Preposti sono attribuite le seguenti funzioni:

(a) ricezione ed effettuazione – unitamente all'Investor Relator – delle comunicazioni ai sensi del successivo articolo 5;

(b) gestione delle comunicazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti (per esempio, la conservazione in apposito

archivio della documentazione ricevuta);

(c) mantenimento dell'elenco nominativo aggiornato dei Soggetti Rilevanti;

(d) trasmissione di volta in volta della presente Procedura ai Soggetti Rilevanti, e sue modifiche e integrazioni, richiedendo la sottoscrizione della dichiarazione di cui all'Allegato A alla presente Procedura;

(e) trasmissione annuale ai Soggetti Rilevanti di una nota attestante la loro identificazione come tali ai fini del presente Capo, nonché degli obblighi connessi a tale identificazione;

(f) segnalazione al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione della Società di eventuali violazioni alle previsioni della presente Procedura che rilevino o di cui vengano a conoscenza.

4.2 Gli Organi Preposti non potranno essere considerati responsabili degli inadempimenti agli obblighi di informativa posti a carico della Società ai sensi della presente Procedura derivanti da omessa, incompleta, non corretta o ritardata comunicazione da parte dei Soggetti Rilevanti.

4.3 Gli Organi Preposti assicurano la riservatezza delle comunicazioni pervenute, anche impedendo che ad esse abbiano accesso persone non espressamente individuate dal Consiglio di Amministrazione della Società.



4.4 Gli Organi Preposti vigilano in ordine all'evoluzione della disciplina legislativa e regolamentare in tema di internal dealing, al fine di un tempestivo adeguamento delle procedure adottate dalla Società e per segnalare al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche.

## **Articolo 5**

### **Comunicazione delle Operazioni effettuate da un Soggetto Rilevante**

5.1 La società comunica senza indugio – e comunque entro il terzo giorno lavorativo successivo alla Data di Esecuzione dell'Operazione Rilevante da parte del Soggetto Rilevante e/o della Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante – e mette a disposizione del pubblico, mediante SDIR e pubblicazione sul proprio sito web, le informazioni relative ad ogni Operazione effettuata da Soggetti Rilevanti o da Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti fornendo le informazioni per quanto disponibili di seguito indicate, a condizione che l'importo complessivo dell'Operazione sia almeno pari ad euro 20.000,00 (cinquemila/00) entro la fine di ciascun anno solare. Tale importo è calcolato sommando il controvalore delle Operazioni effettuate da o per conto di un Soggetto Rilevante o da o per conto di una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante dall'inizio dell'anno solare, fermo restando che, superato il predetto limite di euro 20.000,00 (ventimila/00), il Soggetto Rilevante dovrà comunicare le eventuali operazioni già effettuate da o per proprio conto o di una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante e ogni operazione successiva al superamento del limite.

5.2 La predetta comunicazione deve contenere le seguenti informazioni nella misura della loro disponibilità:

- (a) l'identità dei Soggetti Rilevanti coinvolti;
- (b) il motivo della comunicazione;
- (c) la denominazione dell'emittente interessato;
- (d) la natura e l'identificativo degli Strumenti Finanziari coinvolti;
- (e) la natura dell'Operazione;



- (f) la data in cui la Società è stata informata dell'Operazione;
- (g) la data e il luogo dell'Operazione;
- (h) il prezzo e l'ammontare dell'Operazione;
- (i) la natura e l'entità della partecipazione del Soggetto Rilevante nell'Operazione;
- (j) se il comunicato riguarda un Prodotto Finanziario Collegato, informazioni dettagliate sulla natura dell'esposizione.

5.3 La responsabilità dell'adempimento degli obblighi informativi sopra menzionati da parte della Società rimane in ogni caso in capo ai Soggetti Rilevanti, che devono altresì rendere edotte le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti.

5.4 L'assolvimento degli obblighi di comunicazione e di pubblicazione delle informazioni sulle operazioni compiute dai Soggetti Rilevanti e/o dalla Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti deve avvenire mediante l'utilizzo del modello di notifica e di comunicazione previsto dall'allegato al Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 riportato sub **Allegato C** alla presente Procedura.

## **Articolo 6**

### **Gestione e diffusione delle comunicazioni concernenti le Operazioni effettuate da un Soggetto**

#### **Rilevante**

6.1 Al fine di permettere alla Società di effettuare la comunicazione di cui all'art. 5 che precede, il Soggetto Rilevante deve comunicare tempestivamente – e comunque non oltre il giorno di mercato aperto successivo alla Data di Esecuzione dell'Operazione Rilevante da parte del Soggetto Rilevante e/o della Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante – agli Organi Preposti e all'Investor Relator ogni Operazione, fornendo tutte le informazioni previste dal precedente art. 5.

6.2 La comunicazione deve essere trasmessa agli Organi Preposti come segue:



(a) via posta elettronica all'indirizzo mail degli Organi Preposti (attualmente [amministarzione@pec.wmcapital.it](mailto:amministarzione@pec.wmcapital.it)) e preavvisando telefonicamente gli stessi, ovvero, qualora l'utilizzo della posta elettronica non sia possibile,

(b) a mano con consegna al personale preposto dagli Organi Preposti ovvero a loro stessi o con altri strumenti alternativi predisposti in via transitoria e comunicati alle persone interessate e, in ogni caso, con preavviso telefonico agli stessi.

6.3 Gli Organi Preposti e l'Investor Relator, una volta ricevute dal Soggetto Rilevante le comunicazioni previste dal precedente paragrafo, sono responsabili della loro gestione e della loro diffusione al mercato.

6.4 Gli Organi Preposti elaborano, quindi, unitamente all'Investor Relator, una bozza di comunicato e la inviano al Nomad per sua opportuna informazione e commenti.

6.5 Successivamente e comunque non oltre il termine di cui all'articolo 5.1 che precede, l'Investor Relator provvede a renderlo pubblico tramite SDIR.

6.6 Copia della medesima comunicazione è anche pubblicata sul sito internet, sezione "investor relations", della Società entro l'apertura di mercato del giorno successivo alla diffusione della comunicazione.

6.7 Le Operazioni poste in essere dai Soggetti Rilevanti non devono essere pubblicate altrove prima di essere comunicate tramite SDIR. Gli Organi Preposti si assicurano che le comunicazioni in merito a tali Operazioni non siano fuorvianti, false o ingannevoli e non omettano nulla che possa influenzare la rilevanza di tali informazioni.

## **Articolo 7**

### **Black-out periods**

7.1 E' fatto divieto ai Soggetti Rilevanti ed alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti di effettuare, direttamente o per interposta persona, operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di Strumenti Finanziari nei 30 giorni precedenti l'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di fine anno che la Società è tenuta a rendere pubblici



secondo le disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti.

7.2 Il divieto non si applica: (i) agli atti di esercizio di eventuali *stock option* o di diritti di opzione relativi agli Strumenti Finanziari; (ii) limitatamente alle azioni derivanti dai piani di *stock option*, alle conseguenti operazioni di cessione purché effettuate contestualmente all'atto di esercizio; (iii) nonché nelle ulteriori circostanze e condizioni di cui all'articolo 9 del Regolamento Delegato (UE) 2016/522 come riportate nell'**Allegato D** alla presente Procedura.

7.3 Le limitazioni non si applicano, altresì, nel caso di situazioni eccezionali di necessità soggettiva, adeguatamente motivate dall'interessato nei confronti della Società.

7.4 Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre ulteriori limitazioni, a tutti od alcuni dei Soggetti Rilevanti e per il periodo di tempo ritenuto necessario, con riferimento al compimento di tutte od alcune delle Operazioni. In questo caso sarà cura degli Organi Preposti comunicare ai Soggetti Rilevanti la data di inizio e fine del periodo in cui è fatto divieto ai Soggetti Rilevanti di compiere le suddette Operazioni.

## **Articolo 8**

### **Sistema sanzionatorio**

8.1 In caso di violazione della presente Procedura, la Società e le sue Controllate procederanno nei riguardi dei responsabili, all'adozione dei provvedimenti così come previsti dal codice civile, anche con possibilità di richiesta di risarcimento danni conseguenti alla violazione.

8.2 La violazione delle disposizioni della Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento sanzionato dall'autorità giudiziaria o da Borsa Italiana S.p.A., può costituire un grave danno per la Società.

8.3 Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da un amministratore della Società, questi dovrà astenersi nella deliberazione circa la sanzione. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente a deliberare circa le sanzioni sarà l'Organo Collegiale.





8.4 Se la violazione è stata commessa da un dipendente, ciò può configurare illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dar luogo a licenziamento.

## **Articolo 9**

### **Disposizioni finali**

9.1 La Procedura è consegnata a tutti i Soggetti Rilevanti in duplice copia.

9.2 Ogni Soggetto Rilevante è tenuto a: (i) restituire copia firmata della presente Procedura per ricevuta e accettazione; (ii) ottemperare alle disposizioni contenute nella presente Procedura; e (iii) rivolgersi all'Investor Relator in caso di necessità di chiarimenti sull'applicazione della Procedura.

9.3 Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, il trattamento dei dati personali a seguito dell'applicazione della presente Procedura potranno essere utilizzati da parte della Società per le finalità di cui all'informativa prevista dall'art. 8 della Procedura.

9.4 Per quanto non espressamente stabilito nella Procedura, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari applicabili alla Società in quanto emittente con titoli quotati su AIM Italia.

## **Articolo 10**

### **Modifiche**

10.1 Qualora si rendesse necessario modificare le disposizioni della presente Procedura in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento a tale Procedura applicabili, o su richiesta delle competenti autorità o su esperienza applicativa, la procedura potrà essere modificata a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, con rettifica delle modifiche da parte del Consiglio di Amministrazione nella successiva seduta.

## **Articolo 11**

### **Entrata in vigore**

11.1 La Procedura entra in vigore con effetto dal 3 luglio 2016.



## **ALLEGATO A**

### **ACCETTAZIONE DEL DOCUMENTO IDENTIFICATIVO DELLE PROCEDURE INERENTI AD OPERAZIONI EFFETTUATE DA SOGGETTI RILEVANTI E DA PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AI SOGGETTI RILEVANTI**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ nella sua qualità di \_\_\_\_\_ preso atto di essere incluso nel novero dei Soggetti Rilevanti ai sensi della Procedura di Internal Dealing di WM Capital S.p.A. (la Procedura)

#### **dichiara ed attesta**

di aver ricevuto copia della Procedura in epigrafe, di averne preso visione e accettarne integralmente e senza riserve i contenuti;

indica i seguenti recapiti personali agli effetti della Procedura:

-----

indica i seguenti nominativi delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti come individuate ai sensi dell'art. 3 della Procedura, a cui è stata notificata copia della Procedura ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3.3 della Procedura stessa:

-----

si impegna a comunicare all'Investor Relator le Operazioni come definite nella Procedura, con le modalità e nei termini stabiliti dalla stessa Procedura.

**Luogo e data**

**Firma**



## **ALLEGATO B**

### **OPERAZIONI PREVISTE DALL'ART. 19, PARAGRAFO 7, DEL REGOLAMENTO (UE) 596/2014 E DALL'ART. 10 DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/522**

Articolo 19, paragrafo 7 del Regolamento (UE) 596/2014

“7. Ai fini del paragrafo 1, le operazioni che devono essere notificate comprendono altresì:

- a) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente collegata, di cui al paragrafo 1;
- b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- c) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (26), in cui:
  - (i) il contraente dell'assicurazione è una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1;
  - (ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e
  - (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.



Ai fini della lettera a), non è necessario notificare una cessione in garanzia di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia. Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi del presente paragrafo, alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica.”

### **Articolo 10 del Regolamento Delegato (UE) 2016/522**

1. “A norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014 e in aggiunta alle operazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del medesimo regolamento, le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente o un partecipante al mercato delle quote di emissioni e le persone a loro strettamente associate notificano le proprie operazioni all'emittente o al partecipante al mercato delle quote di emissioni e all'autorità competente. Le operazioni soggette a notifica comprendono tutte le operazioni condotte per conto proprio dalle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e concernenti, per quanto riguarda gli emittenti, le quote o i titoli di credito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati e, per quanto riguarda i partecipanti al mercato delle quote di emissioni, le quote di emissioni, i prodotti oggetto d'asta sulla base di esse o i relativi strumenti derivati.

2. Le operazioni soggette a notifica includono:

- a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;



- e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;
- f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;
- g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
- h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i credit default swap;
- i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata;
- p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.”



## **ALLEGATO C**

### **MODELLO DI NOTIFICA E DI COMUNICAZIONE PREVISTO DALL'ALLEGATO AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/523**

<b>1</b>	<b>Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata</b>	
a)	Nome	[Per le persone fisiche: nome e cognome.] [Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]
<b>2</b>	<b>Motivo della notifica</b>	
a)	Posizione/qualifica	[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.] [Per le persone strettamente associate, — indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione; — nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]
b)	Notifica iniziale/modifica	[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]
<b>3</b>	<b>Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta</b>	
a)	Nome	[Nome completo dell'entità.]
b)	LEI	[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]
<b>4</b>	<b>Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate</b>	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	[— Indicare la natura dello strumento: — un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito; — una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione. — Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]
b)	Natura dell'operazione	[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 (!) della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014. A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]

c)	Prezzo/i e volume/i	Prezzo/i	Volume/i
		<p>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.</p> <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p>	
d)	Informazioni aggregate — Volume aggregato — Prezzo	<p>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:            — si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;            — sono della stessa natura;            — sono effettuate lo stesso giorno e            — sono effettuate nello stesso luogo;</p> <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p> <p>[Informazioni sui prezzi:            — nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;            — nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.</p> <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p>	
e)	Data dell'operazione	<p>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata.</p> <p>Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]</p>	
f)	Luogo dell'operazione	<p>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'inter-nalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o</p> <p>se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</p>	

(\*) Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).





## **CIRCOSTANZE E CONDIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 9 DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/522 CHE DETERMINANO ESENZIONE DAL DIVIETO RELATIVO BLACK-OUT PERIOD**

### **Articolo 9 del Regolamento Delegato (UE) 2016/522**

“L'emittente ha il diritto di autorizzare la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso l'emittente a negoziare per proprio conto o per conto di terzi durante un periodo di chiusura in talune circostanze, tra l'altro le situazioni in cui:

a) alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati concessi o attribuiti strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

(i) il piano per i dipendenti e le sue condizioni sono stati preventivamente approvati dall'emittente in conformità della legislazione nazionale e le condizioni del piano specificano i tempi per l'attribuzione o la concessione e l'importo degli strumenti finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità;

(ii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha alcun potere di discrezionalità riguardo all'accettazione degli strumenti finanziari attribuiti o concessi;

b) alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati attribuiti o concessi strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti che è attuato durante il periodo di chiusura, a condizione che sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione, a condizione che siano indicati il gruppo di persone autorizzate cui gli strumenti finanziari sono concessi e l'importo degli strumenti finanziari da attribuire e a condizione che l'attribuzione o la concessione degli strumenti finanziari abbia luogo nell'ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna informazione privilegiata;



- c) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione esercita opzioni o warrant o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che le sono stati assegnati nell'ambito di un piano per i dipendenti, qualora la data di scadenza di tali opzioni, warrant od obbligazioni convertibili sia compresa in un periodo di chiusura, e vende le azioni acquisite a seguito dell'esercizio di tali opzioni, warrant o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- (i) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione notifica all'emittente la propria decisione di esercitare le opzioni, i warrant o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza;
  - (ii) la decisione della persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è irrevocabile;
  - (iii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è stata preventivamente autorizzata dall'emittente;
- d) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce strumenti finanziari dell'emittente nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- (i) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione ha aderito al piano prima del periodo di chiusura, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro;
  - (ii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non modifica le condizioni della propria partecipazione al piano né revoca tale partecipazione durante il periodo di chiusura;
  - (iii) le operazioni di acquisto sono chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il periodo di chiusura, ovvero tali operazioni sono pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel periodo di chiusura;



- e) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all'altro di tale persona e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo;
- f) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce una garanzia o diritti relativi ad azioni dell'emittente e la data finale di tale acquisizione è compresa nel periodo di chiusura, conformemente allo statuto dell'emittente o a norma di legge, a condizione che tale persona dimostri all'emittente i motivi per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento e l'emittente accetti la spiegazione fornita.”